



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sesta Sezione Civile**

In persona del Giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di primo grado iscritta al n. 22724 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 13.01.2021, vertente

**TRA**

..... **S.R.L.** (C.F. .... N. REA RM -  
....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Giordano, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del medesimo, sito in Firenze, Via F. Paoletti, 24;

***attrice***

## **E**

**BANCO BPM S.p.A.** (Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09722490969), Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, in persona del dott. Bruno Carmassi, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale rilasciata dal Direttore Generale e Legale Rappresentante dott. Maurizio Faroni con atto del Notaio Marco Porceddu Cilione di Verona del 1° giugno 2018 (rep. n. 62248/fasc. n. 24486; doc. n. 2), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce al presente atto, dagli avv.ti Giuseppe Lombardi, Marco Delli Noci, Francesca Tremolada, Vincenzo Stancanelli e Massimiliano Moruzzi ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Andegari 4/A;

### ***convenuta***

**CONCLUSIONI**: All'udienza del 13.01.2021, tenuta in modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da note depositate telematicamente. In particolare:

- **Parte attrice** ha rassegnato le seguenti conclusioni:

*"IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale contrattuale o extracontrattuale di Banco Popolare e per essa Banco BPM, per il contributo essenziale e determinante nel fatto doloso o colposo, anche in ordine alla violazione delle norme dell'art. 20-21-22 del Codice del Consumo ovvero per la responsabilità direttamente imputabile Banco BPM per la condotta contraria ai doveri di diligente esecuzione della prestazione nell'ambito del contatto sociale qualificato. Conseguentemente - condannare la convenuta al risarcimento in forma specifica e pertanto, previo trasferimento ad essa della proprietà dei diamanti, alla restituzione dell'importo di € 30.244,00*

*IN VIA ALTERNATIVA - condannare la convenuta Banco BPM al risarcimento per equivalente per € 20.244,00 pari al differenziale fra il prezzo pagato (30.244,00) e la stima di quanto potrà realisticamente ricavarsi dalla vendita ad operatori del settore (10.000,00)*

*IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio".*

• **Parte convenuta** ha rassegnato le seguenti conclusioni:

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:*

- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio, assumendo tutti i provvedimenti conseguenti, ovvero, in via subordinata, fissare termine a parte attrice per rinnovare correttamente la riassunzione del processo e/o comunque per ripristinare correttamente il contraddittorio instaurato nel processo interrotto; in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'attrice con il ricorso per riassunzione per tutte le ragioni spiegate in atti;*
- in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a Banco BPM S.p.A., o comunque il difetto di titolarità passiva del diritto fatto valere nei confronti di Banco BPM S.p.A., rispetto alle domande svolte dall'attrice nella fase antecedente l'interruzione e la riassunzione del presente giudizio per i motivi esposti in atti;*
- nel merito: rigettare in ogni caso tutte le domande formulate da ..... S.r.l. (sia nella fase del giudizio antecedente la riassunzione, sia, nella denegata ipotesi in cui*

*siano ammissibili, con il ricorso per riassunzione) siccome infondate per i motivi esposti in atti;*

- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti;*
- in ogni caso: condannare ..... S.r.l. a rifondere a favore di Banco BPM S.p.A. le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge".*

#### **MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio veniva introdotto dalla società ..... S.r.l., che citava Intermarket Diamond Buisness S.p.a. e Banco BPM S.p.a per sentire dichiarare la nullità del contratto con cui, in data 28 luglio 2011, il proprio legale rappresentante *pro tempore* aveva acquistato dalla prima due diamanti c.d. da investimento con l'intermediazione della Banca Popolare di Lodi (oggi Banca BPM), e per sentir condannare le convenute, in ragione delle rispettive responsabilità, a restituire le somme versate dall'acquirente.

In particolare, l'attrice lamentava di essere stata tratta in inganno circa il valore dei preziosi,

dimostratosi in seguito notevolmente più contenuto rispetto al prezzo pagato, nonché circa la possibilità di una loro agevole rivendita, con conseguente realizzo di un utile.

A tale proposito, peraltro, ..... S.r.l. rappresentava come la vicenda in esame rientrasse nel novero di una più ampia attività di vendita, a prezzi rivelatosi non corrispondenti al valore reale, di diamanti da investimento da parte di Intermarket Diamond Business S.p.a. (d'ora innanzi IDB S.p.a.) per mezzo della collaborazione di BPM S.p.a. Quest'ultima infatti, in virtù di un accordo con la IDB S.p.a., si impegnava a mettere a disposizione dei propri clienti, all'interno dei locali della banca, il materiale divulgativo predisposto dalla venditrice nonché a trasmettere alla stessa gli ordini di acquisto dei soggetti interessati. Il suddetto materiale divulgativo, peraltro, aveva portata ingannevole, in quanto le informazioni sul valore dei diamanti in esso contenute apparivano frutto di quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati, mentre si trattava di prezzi fissati autonomamente da IDB S.p.a. Per l'attività svolta, infine, BPM S.p.a.

conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa.

Con riferimento al valore delle due pietre acquistate dall'attrice, quest'ultima si doleva di aver pagato un corrispettivo di 30.244,00 euro, a fronte di un valore presumibile di soli 12.818,00 euro, stima ottenuta a mezzo di un raffronto con il valore per carato di diamanti dello stesso colore e della stessa purezza indicato nel noto listino Rapaport. Parte attrice lamentava poi di non aver potuto beneficiare, a causa della condotta ingannevole delle convenute, di alcun utile da investimento. Per tali motivi, chiedeva di essere risarcita del pregiudizio patito, mediante la restituzione di quanto versato, aumentato del rendimento atteso ragionevolmente da investimenti alternativi ed al netto di quanto eventualmente percepito dalla vendita dei diamanti.

Si costituivano in giudizio le società convenute, contestando integralmente la pretesa avversaria.

In particolare, BPM S.p.a.- negava di aver svolto un ruolo attivo nella vicenda nonché di aver posto in essere una condotta decettiva nei confronti della propria clientela, rappresentando di essersi limitata, mantenendo una posizione di assoluta

terzietà, a mettere a disposizione della stessa il materiale divulgativo di IDB S.p.a, alla quale segnalava richieste di acquisto. A sostegno di tali argomentazioni la convenuta richiamava il tenore degli accordi intercorsi con la suddetta società, i quali escludevano che l'Istituto di credito assumesse un ruolo attivo nelle trattative. Affermava dunque la convenuta di non aver mai sollecitato i clienti all'acquisto dei diamanti, né di aver mai prospettato loro la convenienza dell'investimento. Quanto poi alla fase di conclusione del contratto tra ..... S.r.l. e IDB S.p.a., BPM negava di avervi preso parte, affermando di essersi limitata a mettere a disposizione delle parti i locali della propria filiale per la conclusione dell'affare.

In virtù della sua natura di soggetto terzo, la convenuta eccepiva altresì la mancanza di legittimazione passiva rispetto alle domande *ex adverso* formulate, concernenti l'invalidità del contratto concluso tra l'attrice e IDB S.p.a. e comunque sollevava eccezione di prescrizione delle pretese attoree fondate sull'asserita responsabilità precontrattuale o extracontrattuale



della Banca, essendo ampiamente spirato il termine di cinque anni in assenza di atti interruttivi.

Per l'ipotesi in cui fosse invece accertata una sua responsabilità, l'Istituto di credito proponeva, in via riconvenzionale, domanda di manleva o, in subordine, di regresso nei confronti della convenuta IDB S.p.a.

All'udienza del 20.02.2019 il Tribunale, su richiesta congiunta delle parti, dichiarava l'interruzione del processo ex art. 43 L.F. per effetto dell'intervenuto fallimento della Intermarket Diamond Buisness S.p.a., dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 43/2019.

Con ricorso del 19 marzo 2019 parte attrice riassumeva il presente processo nei confronti della sola BANCO BPM S.p.A. chiedendo, in via principale, di "accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale di Banco Popolare e per essa Banco BPM, per il contributo essenziale e determinante nel fatto doloso o colposo, anche in ordine alla violazione delle norme dell'art. 20-21-22 del Codice del Consumo ovvero per la responsabilità direttamente imputabile Banco BPM per la condotta contraria ai doveri di diligente esecuzione della prestazione

nell'ambito del contatto sociale qualificato" e, conseguentemente, di "condannare la convenuta al risarcimento in forma specifica e pertanto, previo trasferimento ad essa della proprietà dei diamanti, alla restituzione dell'importo di € 30.244,00" o, in alternativa, di "condannare la convenuta Banco BPM al risarcimento per equivalente per € 20.244,00 pari al differenziale fra il prezzo pagato (30.244,00) e la stima di quanto potrà realisticamente ricavarsi dalla vendita ad operatori del settore (10.000,00)", con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Con propria comparsa di costituzione, la convenuta ribadiva nel giudizio riassunto tutte le eccezioni e le difese già svolte in precedenza, BPM S.p.a. lamentava inoltre che la riassunzione del giudizio nei confronti del solo Istituto di credito fosse lesiva del litisconsorzio processuale necessario venutosi a creare con la IDB S.p.a., e ciò sulla base della ritenuta inscindibilità delle domande svolte dall'attrice. Chiedeva dunque al Tribunale di dichiarare l'estinzione del giudizio ovvero, in via subordinata, di fissare un termine per rinnovare correttamente la riassunzione del

processo o comunque per ripristinare correttamente il contraddittorio.

Deduceva inoltre l'inammissibilità, in quanto nuove, delle domande risarcitorie proposte dall'attrice in sede di riassunzione.

Il Tribunale, fatte precisare le conclusioni come sopra richiamate, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per comparse e repliche.

Tanto premesso, la domanda avanzata dall'attrice merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Deve preliminarmente essere disattesa la doglianza relativa alla violazione, a seguito della riassunzione del presente giudizio nei confronti della sola BPM S.p.a., del litisconsorzio necessario che si sarebbe instaurato con la IDB S.p.a., società fallita e non convenuta in sede di riassunzione.

A differenza di quanto affermato da BPM S.p.a., infatti, le domande originariamente promosse dall'attrice nei confronti delle due società non sono tra loro inscindibili, in quanto fondate su autonome responsabilità, contrattuale quella di IDB s.p.a., per violazione di obblighi di tutela e

protezione, come di seguito esposto, quella della Banca.

Risulta dunque applicabile nella presente vicenda processuale il generale principio in virtù del quale l'obbligazione risarcitoria derivante da un fatto unico dannoso, imputabile a più persone, non dà di per sé luogo a litisconsorzio necessario passivo tra gli obbligati in solido e non impone, di conseguenza, il *simultaneus processus*. Conclusione questa che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non muta neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si difendano addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva del danno lamentato dall'attore, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati (Cos, ex *multis*, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4602 del 11/04/2000).

Parimenti destituita di fondamento è l'eccepita inammissibilità, in quanto nuove, delle domande proposte dall'attrice in sede di riassunzione. A tale proposito la convenuta si duole del fatto che,

a fronte di un'iniziale unica richiesta di condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite in forza del contratto, solo in sede di riassunzione ..... S.r.l. avrebbe proposto nei confronti dell'Istituto di credito una vera e propria domanda di risarcimento del danno, adducendo la violazione di obblighi da contatto sociale qualificato.

Ritiene invero questo Giudice che una lettura complessiva dell'atto introduttivo consenta di ritenere già validamente proposta, con esso, nei confronti di BPM S.p.a. una domanda risarcitoria.

A tale conclusione, infatti, si può agevolmente pervenire tanto con riferimento al *petitum* quanto con riguardo alla *causa petendi*.

Sotto al primo profilo, la richiesta attorea di "condannare le convenute, per quanto di rispettiva competenza e gradazione di responsabilità, a restituire a parte attrice tutte le somme indebitamente percepite in forza di detto contratto, al netto della quota eventualmente già restituita, e quindi per un importo pari ad € 30.244,00, nonché le diverse somme maggiori e/o minori che emergeranno in corso di causa e che saranno ritenute di giustizia" deve essere letta

congiuntamente all'ultimo periodo riportato nel corpo della citazione, ove parte attrice afferma che *"il pregiudizio direttamente derivato dal comportamento della Banca intermediaria è quantificato in misura corrispondente alla prestazione pecuniaria eseguita, aumentata del rendimento atteso ragionevolmente da investimenti alternativi, e al netto di quanto sarà eventualmente ed effettivamente percepito dalla vendita dei diamanti ovvero restituito da IDB"*. È dunque evidente che, oltre all'accertamento dell'invalidità del contratto, la ..... S.r.l., nonostante l'indistinto utilizzo del termine *"restituire"*, chiedeva ad entrambe le convenute, quali obbligate in solido, di essere integralmente risarcita del danno patito, che quantificava in misura pari alla somma versata per l'acquisto dei diamanti, al netto del loro effettivo valore, aumentata dei non conseguiti guadagni derivanti dall'investimento. Trova dunque applicazione nel caso di specie l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale *"l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto"*

delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio", con la conseguenza che il petitum ben può essere individuato " attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo. (Così, ex multis, Cass. sez. 3, Sentenza n. 18783 del 28/08/2009 (Rv. 609210 - 01). Con riguardo poi alla causa petendi, parte attrice richiamava, a sostegno della propria pretesa, tutti i possibili titoli di responsabilità, chiedendo a questo Tribunale di "accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale di Banca Popolare di Lodi, e per essa Banca BPM, per avere concorso a suggerire sollecitare e agevolare la stipula di un contratto di cui conosceva i caratteri di invalidità, nullità o comunque di pregiudizio per l'odierna attrice". Un espresso riferimento alla teoria del contatto sociale, peraltro, era già contenuto nel corpo della citazione (cfr. pag. 18) nonché, più diffusamente, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.

La domanda di condanna al risarcimento del danno formulata nelle conclusioni da ultimo rassegnate dall'attrice non può dunque ritenersi nuova, né, in relazione ad essa, può ravvisarsi in capo all'odierna convenuta un difetto di legittimazione passiva.

Nel merito la domanda risarcitoria avanzata da ..... S.r.l. nei confronti dell'Istituto di credito è fondata.

In primo luogo occorrere rilevare come parte convenuta non contestava l'illiceità della condotta posta in essere da IDB S.p.a. ma esclusivamente deduceva la propria estraneità rispetto all'attività di vendita dei diamanti.

Del resto, come oramai noto, anche il Consiglio di Stato, pronunciatosi con la sentenza 2081/2021 in merito alla sanzione irrogata dalla AGCM a diverse banche tra le quali BPM s.p.a., ha avuto modo di accertare che IDB S.p.a. rappresentava in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, fissato in maniera autonoma dal professionista e tale da comprendere costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra, ma presentato come quotazione di mercato, l'andamento dei quali veniva



pubblicato, a pagamento, su giornali economici; b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come "quotazioni" e messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati; c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.

Ciò posto, sebbene la Banca convenuta non fosse il soggetto offerente dei diamanti, la stessa riconosceva espressamente: 1) di aver messo a disposizione della propria clientela, all'interno delle filiali della banca, materiale divulgativo ed informativo di IDB S.p.a. (cfr. pag. 10); 2) che la ..... S.r.l., già cliente del Banco Popolare di Lodi, apprendeva da parte del personale dell'Istituto di credito della possibilità di acquistare i diamanti, prendendo visione del

suddetto materiale informativo (cfr. pag. 12); 3) di aver inoltrato l'ordine d'acquisto dell'odierna attrice, mettendola così in contatto con IDB S.p.a. (cfr. pag. 14); 4) di aver ospitato le suddette parti presso i propri locali, in data 9 agosto 2011, per il perfezionamento del contratto e la consegna dei diamanti (cfr. pag. 14).

Risulta inoltre comprovato, sulla base della stessa documentazione prodotta dalla convenuta, che quest'ultima percepiva per tale attività un corrispettivo rapportato *"al volume degli ordini di acquisto inoltrati dalla Banca stessa e condotti a buon fine"* (cfr. doc. 4 - contratto tra Banca Popolare di Lodi e IDB).

Ebbene, ritiene questo Tribunale che tali elementi siano sufficienti a fondare la responsabilità di BPM S.p.a. per la violazione degli obblighi informativi e protettivi nei confronti della propria cliente, odierna attrice, nascenti da un contatto sociale qualificato.

A tale proposito giova rammentare che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi prevalente, si ha un contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente

istauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (*ex multis*, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24071 del 13/10/2017).

Venendo al caso di specie, non v'è dubbio che la Banca sia un soggetto qualificato e che, pertanto, fosse tenuta a conformare la propria condotta in modo tale da non ledere l'affidamento legittimamente risposto dal proprio cliente nella serietà e trasparenza della stessa.

Al contrario, come detto, BPM svolgeva un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti, agevolando la conclusione delle operazioni di vendita, rilevatesi pregiudizievoli per i clienti.

Si ricorda, a tale proposito, come il legale rappresentante della ..... S.r.l. apprendeva dai funzionari della banca la

possibilità di investire nei preziosi della IDB S.p.a. e riceveva proprio dall'Istituto di credito il relativo materiale informativo, benché predisposto dalla venditrice. L'attrice inoltrava poi il proprio ordine di acquisto attraverso l'intermediazione della banca e stipulava presso la filiale il relativo contratto.

È dunque da disattendere la prospettazione della convenuta, la quale, nonostante il ruolo determinante appena riassunto, vorrebbe veder esclusa ogni forma di responsabilità per il fatto di non essere stata parte negoziale dell'operazione. La circostanza per cui l'investimento veniva effettuato "in banca", era al contrario decisiva nell'ingenerare nella clientela della stessa la fiducia nella serietà e fruttuosità dell'investimento, facendo sì che " il cliente al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi "garantite", dalla banca" (così il Consiglio di Stato nella sentenza sopra citata).

Posto che alla responsabilità da contatto qualificato va applicata la disciplina propria della responsabilità di natura contrattuale, e

pertanto il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.

Venendo ad esaminare la sussistenza del danno patito dall'attrice, deve rilevarsi come quest'ultima abbia documentato, mediante il raffronto con il valore per carato di diamanti della stessa purezza e dello stesso colore di quelli acquistati indicato nel noto listino Rapaport, che il valore presumibile degli stessi si aggira al massimo ad euro 12.818,00, a fronte di un corrispettivo versato pari ad euro 30.244,00. Il pregiudizio derivante dal notevole minor valore dei diamanti può pertanto ritenersi provato, tanto più che sul punto controparte si è limitata a contestazioni di natura generica, rappresentando che il utilizzato listino non è vincolante per l'acquisto o la vendita delle gemme e che si riferisce alle quotazioni praticate all'ingrosso. Del resto, la circostanza per cui i diamanti venduti dalla IDB S.p.a. avessero un valore notevolmente inferiore al prezzo pagato dalla clientela di BPM S.p.a. è stata accertata con provvedimento dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato del 30 ottobre 2017, confermato *in parte qua* dal Giudice amministrativo. Il danno lamentato dall'attrice può dunque ritenersi provato nei limiti di euro 17.426,00, pari alla differenza tra il prezzo corrisposto per i due diamanti ed il valore effettivo stimato.

Deve invece essere respinta, per carenza di legittimazione passiva di BPM S.p.a., la domanda, avanzata in via principale, di condannare la convenuta, previo trasferimento ad essa della proprietà dei diamanti, alla restituzione dell'importo pagato da ..... S.r.l. Tale domanda di ripetizione, infatti, avrebbe potuto essere svolta solo nei confronti della venditrice IDB S.p.a., previa caducazione del contratto. Infine, è da ritenersi rinunciata, in quanto non riproposta in sede di riassunzione, la componente della domanda risarcitoria relativa al mancato rendimento atteso dal supposto investimento.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla soccombenza della convenuta consegue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 55/2014, applicati ai valori medi con riferimento all'importo effettivamente liquidato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

In accoglimento della relativa domanda attorea condanna BANCO BPM S.p.A. al risarcimento del danno in favore di ..... S.r.l., che liquida in euro 17.426,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

condanna BANCO BPM S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in euro 4.835, per compenso euro 545,00 per spese oltre spese generali, IVA e C.P.A.

Milano, 4.07.2021

Il Giudice

Dott.ssa Michela Guantario